



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.N. 6 del Registro - Anno 2022

OGGETTO:	Approvazione ampliamento dell'area cimiteriale di Chiusa Sclafani e alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di Chiusa Sclafani e della Frazione di San Carlo.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Aprile ore 18:40 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione..

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GENDUSA ELISA	☒	☐
2	COSCINO VINCENZA	☒	☐
3	FERINA GIUSEPPE	☒	☐
4	TORTORICI VINCENZO	☒	☐
5	GIAMMALVA PIETRO	☒	☐
6	DI CHIARA GIUSEPPE (VIDEOCONFERENZA)	☒	☐
7	MARCHESE TERESA	☒	☐
8	DORIA ANTONINO	☐	☒
9	NAPOLI NUNZIO	☐	☒
10	PIZZOLATO MARISA	☐	☒

CONSIGLIERI ASSEGNATI IN CARICA	N. 10	PRESENTI 7
	N. 10	ASSENTI 3

Assume la presidenza dell'adunanza la Presidente del Consiglio Sig.ra Elisa Gendusa.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Milazzo (videoconferenza).

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Chiusa Sclafani è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 255/93 del 16.04.1993;
- con la delibera n. 44 del 18.07.2003 il Consiglio Comunale ha adottato le direttive generali per la elaborazione della Variante generale del PRG, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/1991;
- con la delibera n. 42 del 22.10.2004 il Consiglio Comunale ha adottato le determinazioni di propria competenza sullo schema di massima della Variante generale del PRG, precisando nella letta **a)** quanto appresso:
 - *prevedere nel piano definitivo la riduzione a 50 m. della fascia di rispetto del cimitero in conformità alla delibera consiliare che lo stesso Consiglio si è impegnato ad assumere prima della adozione del piano;*
- con la Delibera n. 24 del 09.05.2008 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante Generale al P.R.G. ,

Vista la Delibera n. 75 del 30.08.2000 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato delle aree cimiteriali con allegato il regolamento di polizia mortuaria;

Rilevato che l'attuale zona di rispetto del Cimitero di Chiusa Sclafani e di San Carlo, Fraz. di Chiusa Sclafani, interessa la fascia di 200 metri lineari dal muro di cinta, e che per tale motivo in tale fascia la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale è limitata;

Ricordato che per effetto dell'art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 del Testo Unico delle leggi sanitari e dell'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990 n. 285 e smi : *"... i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, qual risultante degli strumenti urbanistici vigenti nel comune .."*

Visto l'art. 338 comma 4 del Testo Unico delle leggi Sanitari, stabilisce che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, l'ampiezza della fascia di rispetto possa essere **ridotta fino a cinquanta metri**, e la riduzione sia adeguatamente giustificata;

Preso atto che il Regolamento governativo di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel disciplinare i piani regolatori cimiteriali comunali, all'art. 57, ribadisce che i cimiteri devono essere comunque isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265/1934 e s.m.i.;

Considerato che l'art. 28 della legge 1 Agosto 2002 n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti, rimodula in parte, la disciplina statale sulle zone limitrofe ad aree cimiteriale attraverso la sostituzione dei commi 1,4,5,6,7 **dell'art. 338 del Regio Decreto n. 1265/1934** e che in particolare, lo stesso assoggetta la riduzione delle fasce di rispetto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, che recita: *... il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della*

competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore di 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri...;

Preso atto che tale proposta di modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero non comporta il venir meno delle potenzialità di ampliamento del cimitero medesimo;

Rilevato che l'Area 4[^]-Tecnica, al fine di attuare l'ampliamento del cimitero comunale di Chiusa Sclafani e la riduzione della fascia cimiteriale da 200 metri a 50 metri del cimitero di Chiusa Sclafani e di San Carlo fraz. del comune di Chiusa Sclafani, il Responsabile Arch. Maurizio Parisi ha avviato le procedure redigendo Relazione Tecnica comprendente la proposta del nuovo limite di in edificabilità, che si allega alla presente;

Visto l'atto autorizzativo del 18.10.2007 prot. 544 a firma del Dott. Vito De Blasi Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica - con il quale si autorizza questo Comune ad ampliare l'area cimiteriale di Chiusa Sclafani, lato monte, nonché al ridurre da ml. 200,00 a ml. 50,00 la fascia di rispetto dell'impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani e di quello della frazione San Carlo;

Visto la nota del parere Igienico – Sanitario Favorevole prot. 1722/IP , rilasciato dall'Ufficio Igiene Pubblica di Corleone in data 11.05.2021 a firma del Dott. G. Rumore, assunto al protocollo comunale n. 6070 del 28.05.2021;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo rilasciato in data 15.03.2022 prot. 39570, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2016 (ex art. 13 della legge 02.02.1974, n. 64);

Visto il Verbale della “*Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri*” del 23 Marzo 2022, tenutasi presso i locali della Direzione del Dipartimento di Prevenzione di Palermo;

Visto il parere favorevole di tutti i componenti della *Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri*, fatte salve le prescrizioni impartite dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo

Vista la Determina Sindacale n. 30 del 30.10.2018, con il quale viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Arch. Maurizio Parisi;

Visti:

- il l'art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
- l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) come da ultimo modificato con l'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166;
- il PRG vigente
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il T.U.E.L;

- Visti i parere sotto riportati:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime parere favorevole

Chiusa Sclafani, lì 25.03.2022

Il Responsabile dell'Area 4^ - Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi

In ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere **NON DOVUTO**

Chiusa Sclafani lì _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Giuseppe Maniscalco

Ritenute le Proprie competenze;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- **Di approvare** le premesse della presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali alla medesima;
- **Di prendere atto** del parere favorevole dell'Ufficio Igiene Pubblica di Corleone e del parere favorevole di tutti i componenti della *Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri*, fatte salve le prescrizioni impartite dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- **Di approvare** l'ampliamento del cimitero di Chiusa Sclafani e la riduzione della fascia di rispetto da 200 metri a 50 metri del cimitero di Chiusa Sclafani e quella di San Carlo fraz. del Comune di Chiusa Sclafani;
- **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza nel provvedere;

Il Proponente la Deliberazione
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

L'Estensore
Il Responsabile dell'Area 4^ - Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi

Allegati:
Relazione Tecnica
Elaborati planimetrici

La Presidente del Consiglio introduce il punto avente ad oggetto “*Approvazione ampliamento e riduzione fascia di rispetto cimiteriale del cimitero comunale di Chiusa Sclafani e della Frazione San Carlo*”, ed invita il Sindaco Francesco Di Giorgio a relazionare.

Il Sindaco, presa la parola, illustra il contenuto della proposta in oggetto.

Non essendoci interventi, la Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata e seduta dai 7 Consiglieri presenti e votanti (Gendusa Elisa, Coscino Vincenza, Ferina Giuseppe, Tortorici Vincenzo, Giammalva Pietro, Di Chiara Giuseppe (videoconferenza), Marchese Teresa

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dei 7 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano
F.to Sig.ra Vincenza Coscino**

**Il Presidente del Consiglio
F.to Sig.ra Elisa Gendusa**

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____
Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.04.2022;

- ☐ decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 05.04.2022

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani li, 08.04.2022

**Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone**



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
e FRAZ. DI SAN CARLO

AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE
E
RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO
(art. 28 Legge 1 agosto 2002, n. 166)

Il Responsabile dell'Area 4^a Tecnica
(Arch. Maurizio Parisi)

INDICE

1. Premessa

QUADRO NORMATIVO:

- R.D. n. 1265 del 27.07.1934 “ Testo Unico delle Leggi sanitarie”
- DPR n. 285 del 10.09.1990 “ Approvazione del Regolamento di polizia Mortuaria”
- Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 “ Circolare esplicativa”
- Legge del 1 agosto 2002, n. 166 art. 28 “riduzione fascia di rispetto cimiteriale”

Normativa vigente del Comune di Chiusa Sclafani e la Fraz. San Carlo

2. Normativa di riferimento

- 3. Descrizione impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani**
- 3. - Descrizione impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani**
- 4. Descrizione impianto cimiteriale della Fraz. San Carlo**
- 5. Situazione Urbanistica**
- 6. Modalità di Sepoltura**
- 7. Monumenti funebri, lapidi, targhe**
- 8. Durata uso delle concessioni e Tipologie e manutenzione delle sepolture**
- 9. Conclusione**

RELAZIONE TECNICO – SANITARIA

1. - Premessa

La presente relazione tecnico- sanitaria (ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 ed ai sensi della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993), ha per oggetto l'ottenimento del parere favorevole della competente Asp di Palermo per l'ampliamento dell'area cimiteriale di Chiusa Sclafani e alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di Chiusa Sclafani e della fraz. Di San Carlo, da ml. 200,00 a ml. 50,00.

Parere indispensabile perché il Consiglio Comunale possa approvare sia l'ampliamento che la riduzione che costituisce parte integrante del Piano Regolatore delle strutture cimiteriale vigente, comprende e sviluppa i contenuti e le analisi che la disciplina vigente, nazionale e regionali, individua quali componenti essenziali per la stesura del piano Regolatore cimiteriale.

La necessità di redigere un Piano Cimiteriale scatta a termini di legge quando si vuole procedere con l'ampliamento di un impianto cimiteriale; il piano prevede il dimensionamento delle aree destinate a soddisfare il fabbisogno futuro, oltre ad una serie di indagini preliminari sull'idoneità del sito e alla progettazione urbanistica esecutiva dello stesso.

2.- Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 824 comma 2 del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti dalle leggi che li riguardano 8 art. 823, comma 1 del Codice Civile).

I Comuni quindi possono offrire in concessione aree per la realizzazione di sepolture private o confraternite, a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono prevedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione.

I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di principio, oltre a quelle del Codice Civile:

- Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934;
- D.P.R. n. n. 285 del 10.09.1990;
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- Regolamento Polizia Mortuaria approvato con Delibera di CC n. 75 del 30.08.2000;

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio.

L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti interfossa.

Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90. Ogni cimitero deve avere almeno un ossario, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari; Ogni cimitero deve avere un cinerario comune, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ogni cimitero deve avere almeno:

- a) una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90;
- b) servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- c) dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- d) una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 61/1 del D.P.R. 285/90.

e) un parcheggio al servizio specifico del cimitero costituisce una necessità, anche se non un obbligo di legge.

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia e tenere un registro vidimato, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri ricevuti nel cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione.

Intorno ai cimiteri deve essere osservata una fascia di rispetto nella quale è vietato costruire nuovi edifici.

3. - Descrizione impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani

L'area cimiteriale di Chiusa Sclafani è dislocata ad est del centro abitato. Essa si estende per una superficie di mq. 10.670 mq. all'interno dell'area sono presenti le seguenti strutture:

- campi di inumazione
- Confraternite
- Cappelle private tombe private a sarcofago
- Locali destinati a deposito di osservazione e camera mortuaria
- Alloggio custode
- Cappella per riti religiosi

L'accesso può avvenire attraverso due ingressi collegati esternamente tra loro da una strada che si sviluppa lungo il muro di confine sulla parte nord del cimitero stesso. In corrispondenza di uno dei due ingressi è presente un'area a parcheggio di circa 570 mq.

All'interno dell'area cimiteriale è presente una rete di viali di comunicazione distinti in viali principali di collegamento tra le varie aree e zone e vialetti interni alle lottizzazioni ed alle singole sepolture.

Da un punto di vista orografico possono distinguersi due ampie zone; una prima si estende su un pendio che presenta un dislivello massimo di 20,00 m. tra le quote 570 m. e 550 m., e l'altra, posta ad ovest, quasi pianeggiante, sulla quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione consistenti nel rifacimento della pavimentazione e nell'abbattimento delle barriere architettoniche. Le due aree sono collegate per mezzo di una scalinata e da una rampa che si sviluppa lungo uno dei lati della cappella. In corrispondenza di tale area nell'immediata vicinanza dell'ingresso secondario sono presenti i locali deposito di osservazione e camera mortuaria.

Per detto impianto cimiteriale è stato redatto apposito piano particolareggiato che ha pianificato e regolamentato l'intera area.

Il predetto piano particolareggiato, a seguito del parere favorevole prot. 559 del 20.05.2000 e del relativo Decreto di approvazione Prot. 1860/9859 del 20.05.2005 dell'Azienda Sanitaria locale 6 di Palermo Settore Igiene e Sanitaria in Ambienti di Vita e Lavoro, è stato approvato dal Consiglio Comune con la delibera n. 75 del 30.08.2000.

La predetta pianificazione, fra l'altro, prevedeva e prevede:

- n. 41 lotti da concedere a privati per la costruzione di edicole funerarie;
- n. 5 lotti da concedere a confraternite,
- lotti da destinare alla costruzione di n. 310 loculi comunali
- zone a parcheggio
- campi di inumazione
- zona a servizi

Ad oggi sono stati concessi tutti i lotti disponibili a privati e alle confraternite, in buona parte già edificati.

4. - Descrizione impianto cimiteriale della Fraz. San Carlo

L'area cimiteriale di San Carlo è dislocata a sud del centro abitato. Essa si estende per una superficie di mq. 1340 mq. All'interno dell'area sono presenti le seguenti strutture:

- Cappelle private tombe private a sarcofago
- Locali destinati a deposito di osservazione e camera mortuaria
- Alloggio custode
- Cappella per riti religiosi
- campi di inumazione,

Per detto impianto cimiteriale è stato redatto apposito piano particolareggiato che ha pianificato e regolamentato l'intera area.

Il predetto piano particolareggiato, a seguito del parere favorevole prot. 559 del 20.05.2000 e del relativo Decreto di approvazione Prot. 1860/9859 del 20.05.2005 dell'Azienda Sanitaria locale 6 di Palermo Settore Igiene e

Sanitaria in Ambienti di Vita e Lavoro, è stato approvato dal Consiglio Comune con la delibera n. 75 del 30.08.2000.

Da un punto di vista planimetrico l'impianto si presenta a pianta rettangolare, con le aree destinate a sepoltura disposte su quattro comparti divisi da tre viali principali, l'accesso avviene attraverso un ingresso principale.

Da un punto di vista orografico, l'intera area è pianeggiante.

L'area è stata oggetto di interventi di ristrutturazione consistenti nel rifacimento della pavimentazione e dei locali posti in corrispondenza dell'ingresso simmetricamente a questo, destinati a deposito di osservazione e camera mortuaria.

Per detto impianto cimiteriale è stato redatto apposito piano particolareggiato che ha pianificato l'utilizzo delle singole aree esistenti. Il predetto piano particolareggiato, a seguito del parere favorevole prot. 559 del 20.05.2000 e del relativo Decreto di approvazione Prot. 1860/9859 del 20.05.2005 dell'Azienda Sanitaria locale 6 di Palermo Settore Igiene e Sanitaria in Ambienti di Vita e Lavoro, è stato approvato dal Consiglio Comune con la delibera n. 75 del 30.08.2000. Recentemente sono state assegnate, per la costruzione di edicole funerarie, solamente n. 2 lotti a fronte di una disponibilità di n. 5 lotti..

5.- Situazione Urbanistica

Il Comune di Chiusa Sclafani è dotato di P.R.G. approvato con D.A. n. 255 del 16.04.1993.

Il 16.04.2003 il suddetto P.R.G. è decaduto nella parte che si riferisce ai vincoli preordinati alla espropriazione per il trascorso decennio; oltre tale data, pur restando valide le previsioni di zonizzazione del P.R.G., non si può più procedere all'espropriazione di aree vincolate a servizi;

Dovendo, pertanto, il Comune procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 15 del 30.04.1991, alla revisione del P.R.G. esistente, con delibera di G.M. 96 del 19.06.2003 ha dato incarico al Prof. Ing. Giuseppe Trombino di redigere la variante generale al P.R.G., ai sensi dell'art. 2 della L.R. 71/78 e del citato art. 3 della L.R. 15/91, nella quale variante è stato previsto l'allargamento a monte dell'area cimiteriale e la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da ml. 200,00 a ml. 50,00.

Il 18.10.2007 prot. 544 a firma del Dott. Vito De Blasi Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica - ha autorizzato il Comune di Chiusa Sclafani ad ampliare l'area cimiteriale di Chiusa Sclafani, lato monte, nonché al ridurre da ml. 200,00 a ml. 50,00 la fascia di rispetto dell'impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani e di quello della frazione San Carlo;

Il 29.01.2008 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 02.02.1974, n. 64;

Con Delibera di CC n. 24 del 09.05.2008 ad oggetto “ Adozione variante generale del PRG e R.E.” è stata approvata la variante al Piano Regolatore Comunale, l'ampliamento del cimitero comunale di Chiusa Sclafani e la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale da 200 ml a 50 ml del cimitero di Chiusa Sclafani e San Carlo.

Il 06.12.2016 con nota prot. 23224, l'Assessorato del Territorio e Dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica, ha invitato il comune al ritiro della documentazione trasmessa, perché non risultano agli atti elementi utili a consentire il proseguo dell'istruttoria del P.R.G..

Ad oggi il comune sta predisponendo gli atti per proseguire e ottenere la variante al P.R.G. vigente e pertanto si richiede quanto già autorizzato precedentemente.

La richiesta di ampliamento a monte dell'area cimiteriale e della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200,00 ml. a 50,00 ml. del comune di Chiusa Sclafani è effettivamente supportata:

- dall'impossibilità di evadere le richieste, ad oggi circa 90 di lotti cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie da parte di privati cittadini, stante che tutti i lotti previsti del piano particolareggiato di cui sopra, sono state date in concessione;
- dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di rivalutare porzioni di terreni prossimi all'impianto cimiteriale;
- dal recente studio geologico tecnico, nonché relazione geologica aggiornata, per la revisione aggiornamento e adeguamento del P.R.G. (Circolare A.R.T.A. n° 2222 del 31.01.1995), effettuato dal Dott. Ignazio Giuffrè su incarico dell'Amministrazione comunale, (giusta Delibera di G.M. n. 123 del 14.11.2006), il quale al punto 8 dello studio in argomento “*Considerazioni relative alla fascia di rispetto dell'area cimiteriale*”, prendendo atto della natura del terreno dichiara che, per gli aspetti geologici e idrogeologici, non si ravvisano elementi che ne potrebbero condizionare la scelta.
- dall'osservanza dell'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166 in quanto l'impianto cimiteriale di Chiusa Sclafani è separato dal centro urbano dalla statale 188 per Giuliana e dalla statale 386 per San Carlo

- dal numero degli abitanti pari a 2.669 alla data del 31.05.2020 (ultimo censimento relativo al Comune di Chiusa Sclafani e alla fraz. San Carlo).
- dalla non esistenza, nella fascia di rispetto cimiteriale attuale di ml 200,00, di pozzi o sorgenti di acqua autorizzata per uso potabile;

6. Modalità di Sepoltura

Art. 28 Campi di inumazione

I campi destinati all'inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Le sepolture all'interno di tali aree avvengono seguendo una geometria ben definita. I campi vengono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2.00 m. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di 2.20 m e la larghezza di 0.80 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0.50 m da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0.50 m che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 2.00 m. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di 1.50 m una larghezza di 0.50 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0.50 m da ogni lato.

E' vietato l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa. Ciò al fine di evitare la riduzione della superficie libera esposta agli agenti atmosferici, col conseguente rallentamento del fenomeno della mineralizzazione della sostanza organica ottenendo, al termine del ciclo di rotazione, la non completa decomposizione della salma.

Art. 30 Tumulazione

1. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività dal presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2.25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del d.P.R.

10/09/1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.

5. Per le singole tumulazioni, che devono avvenire sotto stretta vigilanza del personale comunale incaricato, è dovuto un canone fissato da apposita tariffa (diritti di seppellimento).

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del d.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escluso nei mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali del comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del d.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente di igiene pubblica dell'ASL competente, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della Concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario Comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciata con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di

estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36 **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 37 **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

7. Monumenti funebri, lapidi, targhe

Art. 46 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per esse, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in lingua italiana.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafe contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempre verdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 47 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso il verde pubblico o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 48 **Materiali ornamentali**

1. Nel cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione

difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante. ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nel cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

8. Durata uso delle concessioni e Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 49 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti (loculi), se disponibili, costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano loculi individuali.

4. Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento di un canone da determinare.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990. n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

6. La Concessione, per le aree cimiteriali regolata da apposito contratto, è assegnata dal funzionario responsabile del servizio, a scelta del richiedente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

7. La Concessione, per i loculi cimiteriali regolata da apposito contratto, è assegnata dal funzionario responsabile del servizio secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda in ordine progressivo e partendo dal basso verso l'alto fino ad esaurimento della fila; possono essere concessi al massimo due loculi nella stessa fila orizzontale. La stipula del contratto avverrà senza necessità di atto deliberativo. L'ordine cronologico potrà essere non rispettato solo per gravi e giustificati motivi e previa relazione del responsabile del servizio.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una Concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni Concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di Concessione deve indicare:

-la natura della Concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

-la durata;

-la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;

-le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

-l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

-gli obblighi ed oneri cui è soggetta la Concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 50 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di Concessione vigente alla data della richiesta.

4. Nell'atto di Concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della stipula della medesima.

Art. 51

Modalità di Concessione

1. La sepoltura individuale privata (loculi comunali), può concedersi solo in presenza della salma.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di Concessione.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
4. La Concessione in uso delle sepolture di cui ai precedenti commi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La Concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 52

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona regolarmente iscritta all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento, della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di Concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del d. P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della Concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della Concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01 / 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni da presentare a servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benevolenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno un anno prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire previo assenso dei titolari della Concessione.
7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare nella Concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura. diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della Concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento. senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 53

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 54

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare da parte del funzionario responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su

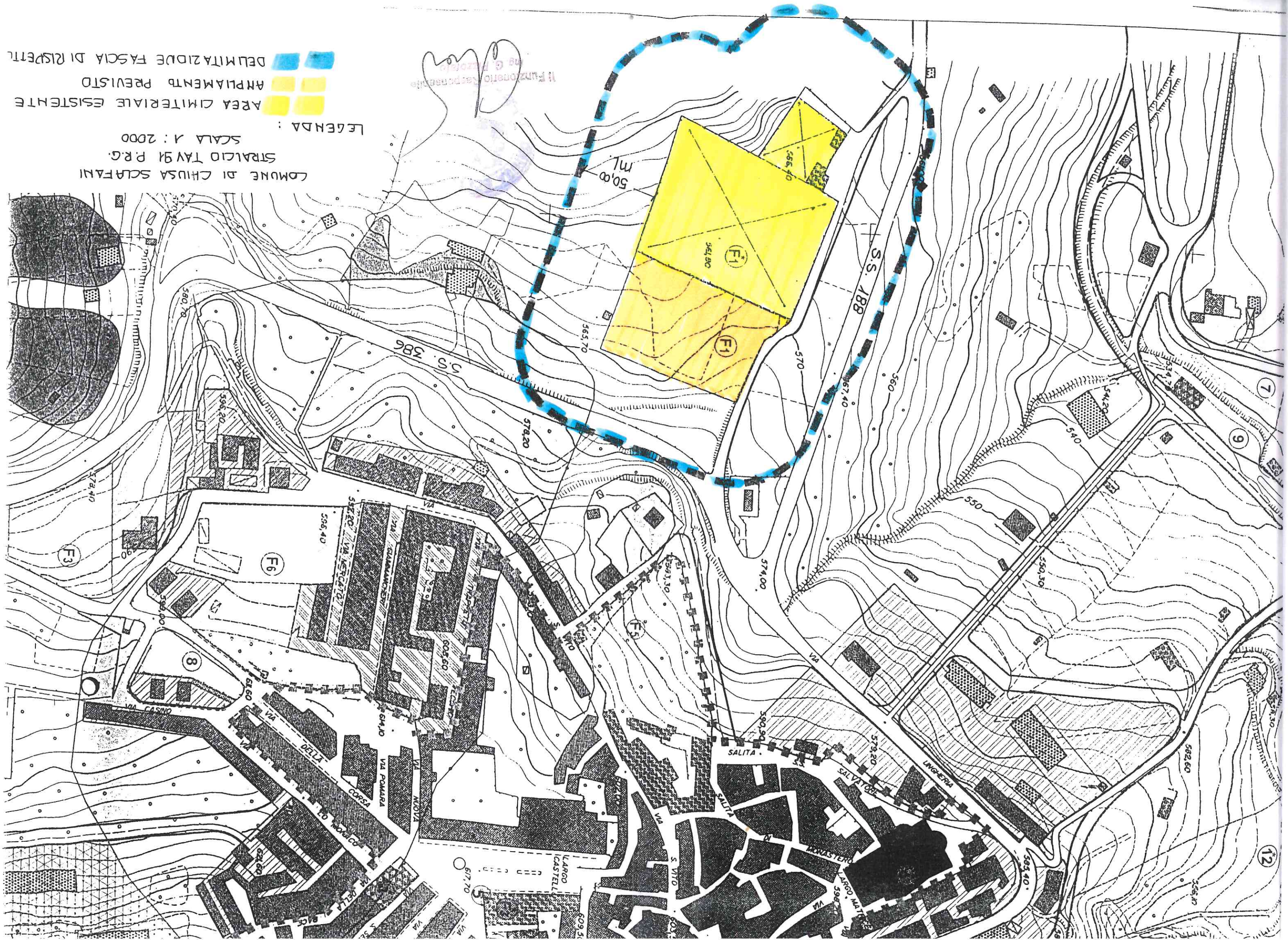
giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

9. - Conclusione

Dal recente studio geologico tecnico per la revisione, aggiornamento e adeguamento del P.R.G. (Circolare A.R.T.A. n° 2222 del 31.01.1995), effettuato dal Geologo Dott. Ignazio Giuffrè su incarico dell'Amministrazione comunale, si evince che i terreni circostanti l'area cimiteriale sono di natura in parte argillosa (argille e marne di San Cipirrello) ed in parte arenacei (arenarie glauconitiche di Corleone) con grado di permeabilità variabile.

Preso atto pertanto della natura del terreno non si ravvisano elementi che potrebbero condizionare la scelta di diminuire la fascia di rispetto cimiteriale.

Il Responsabile dell'Area 4^a Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
STRALCIO TAV.91 P.R.G.
SCALA 1 : 2000

LEGENDA :
AREA CIMITERIALE ESISTENTE
AMPLIAMENTO PREVISTO
DELIMITAZIONE FASCIA DI RISPETTO

Il Funzionario Responsabile
Ing. G. Pizzarello



LEGENDA :

- AREA CIMITERIALE ESISTENTE
- DELIMITAZIONE ATTUALE FASCIA DI RISPETTO
- DELIMITAZIONE DI PROGETTO FASCIA DI RISPETTO

COMUNE DI CHIUSA SCAFFANI
 FRAZIONE S. CARLO
 STRALCIO TAN. 8B Scala 1 : 5000